

Delibere del Consiglio Metropolitano

Stato: **PUBBLICATO ATTIVO**

Pubblicazione Nr: **3305/2025**

In Pubblicazione: dal **28/5/2025** al **11/6/2025**

Repertorio Generale: **18/2025** del **28/05/2025**

Data di Approvazione: **26/5/2025**

Protocollo: **99698/2025**

Titolario/Anno/Fascicolo: **1.2/2023/2**

Proponente: CONSIGLIERE DELEGATO FRANCESCO VASSALLO

Materia: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E IL COMUNE DI MILANO IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO**



DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Pubblicazione Nr: 3305/2025
In Pubblicazione: dal 28/05/2025 al 11/06/2025
Repertorio Generale: 18/2025 del 28/05/2025
Data Approvazione: 26/05/2025
Protocollo: 99698/2025
Titolario/Anno/Fascicolo: 1.2/2023/2
Proponente: CONSIGLIERE DELEGATO FRANCESCO VASSALLO
Materia: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Struttura Organizzativa: DIREZIONE GENERALE
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E IL COMUNE DI MILANO IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Documento 1 *429_3221^MC_DeliberaFirmataConRG.pdf*
187735d3fb25c29e07ad61d150a8b6a0312c5cebdfc39b516e014d4a334c3d68



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

SEDUTA DEL 26 MAGGIO 2025

Fascicolo 1.2\2023\2

Oggetto: Approvazione della Convenzione tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano in materia di esercizio delle funzioni in materia di paesaggio.

Sindaco metropolitano Giuseppe Sala

Consigliere/i metropolitane/i in carica:

- | | |
|---|---|
| 1. Bettinelli Sara | 13. Finiguerra Domenico |
| 2. Caputo Daniela | 14. Griguolo Marco |
| 3. Ceccarelli Bruno | 15. Impiombato Andreani Aurora Alma Maria |
| 4. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange | 16. Mantoan Giorgio |
| 5. Colombo Christian | 17. Maviglia Roberto |
| 6. Cucchi Raffaele | 18. Piscina Samuele |
| 7. Cuomo Giovanni | 19. Pruiti Rino Carmelo Vincenzo |
| 8. De Marchi Diana Alessandra | 20. Segala Marco |
| 9. De Vito Alessandro | 21. Variato Francesco |
| 10. Del Ben Daniele | 22. Vassallo Francesco |
| 11. Di Stefano Roberto | 23. Veneroni Dario |
| 12. Festa Paolo | 24. Villani Guglielmo |

Partecipa, assistito dal personale della Segreteria Generale, il Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro.

Scrutatrici/scrutatori Consigliere/Consiglieri: Bettinelli, Impiombato Andreani.

Il Sindaco metropolitano dà inizio alla votazione per appello nominale.

Assenti Consigliere/i: Cocucci, Colombo, Cucchi, Cuomo, De Marchi, De Vito, Di Stefano, Finiguerra, Piscina, Segala, Variato, Villani.

E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n. 12 Consigliere/i.

Terminate le operazioni di voto, il Sindaco metropolitano dichiara approvata la proposta di deliberazione con tredici voti a favore.

Il Sindaco metropolitano dà atto del risultato della votazione.

Il Sindaco metropolitano, stante l'urgenza del provvedimento, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Assenti Consigliere/i: Cocucci, Colombo, Cucchi, Cuomo, De Marchi, De Vito, Di Stefano, Finiguerra, Piscina, Segala, Variato, Villani.

E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n. 12 Consigliere/i.

La proposta, votata per appello nominale, risulta approvata con tredici voti a favore.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

VISTA la Legge 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;

con separata votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto	
IL SINDACO (Giuseppe Sala)	IL SEGRETARIO GENERALE (Antonio Sebastiano Purcaro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



PROPOSTA
di deliberazione del Consiglio metropolitano

Fascicolo 1.2\2023\2

Oggetto: Approvazione della Convenzione tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano in materia di esercizio delle funzioni in materia di paesaggio

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

Il relatore del presente provvedimento è il Consigliere Francesco Vassallo cui è stata conferita la delega alla materia “Pianificazione Territoriale” con decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. n. 148 del 13.6.2023 atti 91650/1.9/2023/1

PREMESSO che:

- ai sensi dell’art. 80, comma primo, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D.Lgs. 42/2004 sono esercitate dai Comuni, ad eccezione di quanto previsto dai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7 bis;
- ai sensi del comma quarto del medesimo articolo 80, spetta alla Città metropolitana di Milano l’esercizio delle predette funzioni amministrative relative agli interventi elencati nello stesso quarto comma, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco;
- nei territori compresi all’interno dei perimetri dei Parchi regionali, le funzioni amministrative di competenza dei Comuni e della Città metropolitana, rispettivamente ai sensi dei commi 1 e 4, sono esercitate dagli Enti gestori dei parchi, nel rispetto e nei limiti di cui al quinto comma del menzionato articolo 80;
- il nono comma dello stesso articolo 80 dispone che l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al primo comma possono essere esercitate solamente dagli Enti per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Per i Comuni compresi nella Città metropolitana di Milano per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le medesime funzioni amministrative sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli Enti gestori di Parco regionale, e dalla Città metropolitana di Milano per i restanti territori;
- l’articolo 81 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 dispone che ogni Ente titolare, ai sensi dell’articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni istituisce e disciplina una Commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale;
- l’articolo 84 della predetta legge regionale prevede inoltre che gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e alla irrogazione delle sanzioni amministrative si attengono alle disposizioni in merito emanate dalla Giunta regionale;

- la Regione Lombardia, prima con DGR n. 2727 del 22 dicembre 2011 e poi con DGR. n.4348 del 22 febbraio 2021, ha definito i “Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004)”;
- le disposizioni regionali prevedono altresì che gli Enti che, sulla base dei criteri definiti, non avranno istituito e disciplinato la Commissione per il paesaggio, non potranno esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dell'art. 146, del D.lgs. 42/2004;
- i Comuni privi delle Commissioni per il Paesaggio, in un'ottica di collaborazione tra Enti, comunicano all'Ente sovraordinato l'assenza dei suddetti requisiti e concordano con il medesimo rapporti e tempistiche al fine del corretto espletamento delle pratiche;
- la Città Metropolitana ha istituito la Commissione per il Paesaggio, giusto decreto del Sindaco R.G. n.10 del 25/01/2022;

RILEVATO che a seguito della comunicazione prot. 252264 del 12/0/2025 il Comune di Milano ha comunicato alla Città metropolitana di Milano di essere privo della propria Commissione per il Paesaggio, in conseguenza delle intervenute dimissioni di tutti i suoi componenti, ed ha richiesto l'intervento sostitutivo della Città metropolitana di Milano per l'espletamento delle funzioni amministrative in materia paesaggistica;

PRESO ATTO che, in considerazione della temporanea carenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche del Comune di Milano determinata dalla vacanza del Commissione del Paesaggio, la Città metropolitana assume, ai sensi del menzionato nono comma dell'articolo 80 della L.R.12/2005, le funzioni amministrative di cui al primo comma dell'articolo 80 della L.R.12/2005, avvalendosi per l'espressione dei relativi pareri della propria Commissione del Paesaggio attualmente in carica;

VISTI:

- la Legge n. 56/2014 istitutiva delle Città metropolitane che indirizza tali enti a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza;
- l'art.30 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che consente agli Enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; la collaborazione tra gli enti potrà essere sviluppata, in una delle seguenti forme: (i) avvalimento di uffici, mediante il quale una parte assegna all'altra attività di carattere gestionale, istruttorio, preparatorio ovvero consultivo e/o di controllo mantenendo la titolarità della funzione o del servizio interessato; (ii) costituzione di uffici comuni, quale nuova struttura organizzativa senza personalità giuridica, costituita con risorse delle parti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo delle parti stesse; (iii) altre forme di collaborazione e cooperazione, quali, a titolo esemplificativo, la delega di funzioni da una parte in favore dell'altra che opera in luogo e per conto della delegante, nonché la condivisione di figure dirigenziali;
- l'art.1, comma 11, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede la Convenzione quale strumento tipico per regolare “le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie” con cui “i Comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della Città metropolitana, e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i Comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della Città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, e che tale strumento è anche disciplinato nell'art. 30 dello Statuto della Città Metropolitana;
- lo Statuto del Comune di Milano che prevede all'art. 111 che “Il Comune collabora con gli altri enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di interesse di più comunità...”;

ATTESO che:

- con atto in data 3 aprile 2023 la Città metropolitana e il Comune di Milano hanno già stipulato una Convenzione quadro per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi;
- le convenzioni tra Enti devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CONSIDERATO che la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano, nell'ambito degli obiettivi definiti nella Convenzione quadro sopra richiamata, intendono avvalersi di personale comune a supporto delle funzioni amministrative in materia di paesaggio attribuite dalla legge regionale in materia di governo del territorio, considerati i vantaggi conseguibili in termini di efficienza, in un'ottica di collaborazione tra Enti e al fine di assicurare un tempestivo e corretto espletamento delle pratiche, anche in temporanea carenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche del Comune di Milano;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di Previsione) e di gestione (PEG e PIAO);

VISTI altresì:

- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n.56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del TUEL approvato con D. Lgs.267/2000;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema della Convenzione tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano in materia di esercizio delle funzioni in materia di paesaggio, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; la convenzione avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione, ed avrà durata fino alla ricostituzione della Commissione per il Paesaggio del Comune capoluogo;
- 2) di dare mandato al Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana di dare comunicazione pubblica, mediante il sito istituzionale, dell'intervenuta assunzione da parte di Città metropolitana delle funzioni amministrative di cui al primo comma dell'articolo 80 della L.R.12/2005 per il Comune di Milano, ai sensi del menzionato nono comma dell'articolo 80 della L.R.12/2005, anche mediante l'espressione dei relativi pareri da parte Commissione del Paesaggio di Città metropolitana attualmente in carica;
- 3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione, ivi compresa la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente a' sensi dell'art. 23 comma 1- lettera d) del D. Lgs. 33/2013;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità contabile;
- 5) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio moderato dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5

"Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/00)

- ☒ Favorevole
☐ *Contrario*

☒ **SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/00
e dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

Antonio Sebastiano Purcaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

S C H E M A di

**CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E
IL COMUNE DI MILANO IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO.**

* * *

L'anno duemilaventicinque, addì ____ del mese di _
in Milano,

TRA

la Città Metropolitana di Milano nella persona del
Vice Sindaco, che agisce in nome e per conto
dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e
C.F. 08911820960);

E

il Comune di Milano nella persona della Vice
Sindaca, che agisce in nome e per conto
dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e
C.F. 01199250158);

PREMESSO CHE:

- in virtù dell'art. 80, comma primo, della legge
regionale 11 marzo 2005 n. 12, le funzioni
amministrative per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di
cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del

D.Lgs. 42/2004 sono esercitate dai Comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7 bis.

- ai sensi del comma quarto del medesimo art.80, spetta alla Città metropolitana di Milano l'esercizio delle predette funzioni amministrative relative agli interventi di seguito elencati, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco:

a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3;

b) strade di interesse provinciale;

c) interventi da realizzarsi anche parzialmente nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della legge;

d) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt;

e) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e-bis), della l.r. 26/2003;

f) opere relative alla derivazione di acque

superficiali e sotterranee di cui all'articolo 43 della l.r. 26/2003;

g) interventi relativi a opere idrauliche realizzate dalla Città metropolitana di Milano, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della legge;

- nei territori compresi all'interno dei perimetri dei Parchi regionali, le funzioni amministrative di competenza dei Comuni e della Città metropolitana, rispettivamente ai sensi dei commi 1 e 4, sono esercitate dagli Enti gestori dei parchi, nel rispetto e nei limiti di cui al quinto comma dell'articolo 80;

- il nono comma dell'articolo 80 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 dispone che l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al primo comma possono essere esercitate solamente dagli Enti per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Per i Comuni compresi nella Città metropolitana di Milano per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le medesime

funzioni amministrative sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli Enti gestori di parco regionale, e dalla Città metropolitana di Milano per i restanti territori;

- a mente dell'art.81 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, ogni Ente titolare, ai sensi dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni istituisce e disciplina una Commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale;

- l'art.84 della predetta legge regionale prevede inoltre che gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e alla irrogazione delle sanzioni amministrative si attengono alle disposizioni in merito emanate dalla Giunta regionale;

- la Regione Lombardia, prima con DGR n. 2727 del 22 dicembre 2011 e poi con DGR. n.4348 del 22 febbraio 2021, ha definito i "Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti

di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004)";

- le disposizioni regionali prevedono altresì che gli Enti che, sulla base dei criteri definiti, non avranno istituito e disciplinato la Commissione per il paesaggio, non potranno esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dell'art. 146, del D.lgs. 42/2004;

- i Comuni privi delle Commissioni per il Paesaggio, in un'ottica di collaborazione tra Enti, comunicano all'Ente sovraordinato l'assenza dei suddetti requisiti e concordano con il medesimo rapporti e tempistiche al fine del corretto espletamento delle pratiche;

- la Città Metropolitana ha istituito la Commissione per il Paesaggio, giusto decreto del Sindaco R.G. n.10 del 25/01/2022;

- a seguito della comunicazione prot. 252264 del 12/05/2025 il Comune di Milano ha comunicato alla Città metropolitana di Milano di essere privo della

propria Commissione per il Paesaggio, in conseguenza delle intervenute dimissioni di quattordici su quindici dei suoi componenti e che pertanto, ai sensi del menzionato nono comma dell'articolo 80 della L.R.12/2005, la Città metropolitana assume le funzioni amministrative di cui al primo comma dell'articolo 80 della L.R.12/2005, avvalendosi per l'espressione dei relativi pareri della propria Commissione del Paesaggio attualmente in carica.

PREMESSO INOLTRE CHE:

- la Legge n. 56/2014 istitutiva delle Città metropolitane indirizza tali enti a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza;
- l'art.30 del T.U.E.L. , approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 consente agli enti locali, Comuni e Province [e Città Metropolitane] di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; la

collaborazione tra gli enti potrà essere sviluppata, in una delle seguenti forme: (i) avvalimento di uffici, mediante il quale una Parte assegna all'altra attività di carattere gestionale, istruttorio, preparatorio ovvero consultivo e/o di controllo mantenendo la titolarità della funzione o del servizio interessato; (ii) costituzione di uffici comuni, quale nuova struttura organizzativa senza personalità giuridica, costituita con risorse delle Parti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo delle Parti stesse; (iii) altre forme di collaborazione e cooperazione, quali, a titolo esemplificativo, la delega di funzioni da una Parte in favore dell'altra che opera in luogo e per conto della delegante, nonché la condivisione di figure dirigenziali;

- le convenzioni tra enti devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- l'art.1, comma 11, della legge 7 aprile 2014, n. 56 prevede lo strumento della convenzione quale strumento tipico per regolare "le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e

finanziarie" con cui "i Comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della Città metropolitana, e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i Comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della Città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", e che tale strumento è anche disciplinato nell'art. 30 dello Statuto della Città Metropolitana;

- lo Statuto del Comune di Milano prevede all'art. 111 che "Il Comune collabora con gli altri enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di interesse di più comunità...";

- in base a tali premesse con atto in data 3 aprile 2023 la Città metropolitana e il Comune di Milano hanno già stipulato una convenzione quadro per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi;

- la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano nell'ambito degli obiettivi definiti nella convenzione quadro in premessa richiamata, intendono avvalersi di personale comune a supporto delle funzioni amministrative in materia di paesaggio attribuite dalla legge regionale in

materia di governo del territorio, considerati i vantaggi conseguibili in termini di efficienza, in un'ottica di collaborazione tra Enti e al fine di assicurare un tempestivo e corretto espletamento delle pratiche anche in temporanea carenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche del Comune di Milano;

- la stipula della presente convenzione è stata autorizzata, rispettivamente, con deliberazione n. assunta dal Consiglio Comunale di Milano in data , n. e con deliberazione assunta dal Consiglio metropolitano in data , n. .

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano, anche nell'ambito della più ampia convenzione quadro per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi, si accordano per avvalersi, di personale comune a supporto delle funzioni

amministrative in materia di paesaggio attribuite dalla legge regionale in materia di governo del territorio, al fine di ottenere una maggior efficienza in un'ottica di collaborazione tra Enti e al fine di assicurare un tempestivo e corretto espletamento delle pratiche anche in temporanea carenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche del Comune di Milano. Le modalità di funzionamento della Commissione per il Paesaggio sono disciplinate dal "Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio e per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i." approvato dal Consiglio metropolitano con delibera Rep. n. 57/2017 del 29 novembre 2017, cui si fa rinvio.

ART. 2 - Modalità di svolgimento del servizio

Per il miglior esercizio della funzione di supporto è costituito un Ufficio Unico, che assume la denominazione di "Ufficio unico associato tra la Città Metropolitana di Milano ed il Comune di Milano

per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica", nel seguito della presente convenzione "Ufficio unico".

L'Ufficio unico svolge le funzioni amministrative descritte in premessa.

L'ambito territoriale dell'attività di supporto viene individuato nel territorio del Comune di Milano.

Per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica la procedura di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004.

L'Avvocatura del Comune di Milano assicura il patrocinio legale a favore dell'Ufficio Unico.

La sede dell'Ufficio unico è stabilita presso la sede della Città Metropolitana di Milano, alla quale viene conferito il ruolo di Ente capofila.

Il Sindaco metropolitano nomina entro _____ giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, il dirigente responsabile dell'Ufficio Unico, competente per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. 42/2004.

Il/la dirigente risponde, nell'esercizio delle funzioni assegnate, ai direttori generali dei due Enti, nonché ai Direttori con funzioni di coordinamento ove esistenti, competenti per materia, secondo gli assetti organizzativi di ciascun Ente. Il/la Dirigente dell'Ufficio Unico partecipa agli organismi di coordinamento interno della dirigenza istituiti in entrambe gli enti.

Articolo 3 - Personale assegnato all'Ufficio unico

Alla provvista del personale da assegnare all'Ufficio unico provvedono entrambi gli enti, con atti dei rispettivi Direttori generali.

Alla corresponsione degli emolumenti al personale provvede ciascun ente titolare del rapporto di lavoro.

Articolo 4 - Gestione documentale.

Gli atti di competenza dell'Ufficio Unico sono protocollati nei registri dell'Ente Capofila, secondo il sistema di gestione documentale in uso. Gli indirizzi di posta elettronica in uso agli operatori addetti all'Ufficio Unico hanno la seguente estensione

L'indirizzo pec dell'Ufficio Unico è il seguente

..... .

Articolo 5 - Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.

Nei siti web di entrambe gli enti nella HOMEPAGE, è riportata il link alla sezione dedicata all'Ufficio Unico e resa disponibile la modulistica.

La Trasparenza Amministrativa dell'attività dell'ufficio unico è assicurata dall'Ente Capofila. Ai procedimenti gestiti dall'Ufficio Unico si applicano le misure di prevenzione della corruzione contenute nel piano di prevenzione della corruzione dell'Ente capofila.

Il controllo successivo sugli atti dell'Ufficio Unico viene svolto in forma congiunta dagli organi competenti nei due Enti.

ART. 6 - Rapporti finanziari

La retribuzione del/della dirigente è ripartita tra i due Enti in parti eguali.

La spesa relativa alla retribuzione del restante personale assegnato all'Ufficio Unico resta a carico dei rispettivi enti di titolarità del rapporto di lavoro.

ART. 7 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione, ed avrà durata fino alla ricostituzione della Commissione per il Paesaggio del Comune capoluogo.

ART. 8 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie dei rispettivi enti che disciplinano le convenzioni tra enti e quelle attinenti alla disciplina in materia di tutela del paesaggio.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al DPR 26/4/1986 n. 131.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato b) al DPR 5 26/10/1972, n. 642, così come modificato dal DPR 30/12/1982 n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale

data delle firme digitali

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

COMUNE DI MILANO



PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano

Fascicolo 1.2\2023\2

Oggetto della proposta di deliberazione:

Approvazione della Convenzione tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano in materia di esercizio delle funzioni in materia di paesaggio

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)



Favorevole



Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Antonio Sebastiano Purcaro)